



SSOOS di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, novità e omonimie ORGANISMI

Il **CSF**, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero affari esteri, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dell'UIF, della G.d.F., della D.I.A., dei CC e della D.N.A. Costituito per il contrasto del finanziamento al terrorismo internazionale, attualmente la sua competenza risulta estesa al contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose oltre che all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (artt. 1 e 40 LA D.Lgs. n. 231/2007). Per lo svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa, è integrato dai rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane. Suo compito è il monitoraggio del sistema di prevenzione e sanzionatorio. Opera il raccordo fra i diversi attori istituzionali, per tali compiti avvalendosi delle informazioni in possesso delle amministrazioni in esso rappresentate, anche in deroga al segreto d'ufficio (art. 3 D.lgs. n. 109 del 22 giu. 2007, come modificato dal D.lgs. n. 90/2017).

La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (art. 8 del d.lgs. n. 231/2007, come mod. d.lgs. 90/2017) ha sottoscritto (07/05/2018) un protocollo d'Intesa con l'UIF, volto a disciplinare le modalità di attuazione della collaborazione tra i due organismi, realizzando un più immediato utilizzo delle informazioni contenute nelle SSOOS, per lo svolgimento delle proprie funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo. Per quanto precede la

DNAA riceve tempestivamente dalla UIF, per il tramite del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della G.d.F., ovvero, per quanto attinente alle SSOOSS relative alla criminalità organizzata, per il tramite della D.I.A., i dati attinenti alle SSOOSS integrate coi dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, da utilizzare per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, ma con la facoltà di richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi ritenuto di proprio interesse, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. Appositi protocolli tecnici stipulati con la UIF, la G.d.F. e la D.I.A., stabiliscono modalità e tempistica dello scambio di informazioni, garantendo l'adozione di idonei accorgimenti per tutelare il trattamento in forma riservata dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell'identità del segnalante. Il D.lgs. n. 125/19 consente alla DNAA di disporre direttamente del Nucleo speciale di polizia valutaria.

La D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) è un organismo interforze la cui mission (D.lgs. 159/2011) è individuabile nelle investigazioni preventive e giudiziarie in materia di c.o., ma anche dall'analisi della criminalità di stampo mafioso.

Il N.S.P.V. (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria) ha come missione istituzionale l'attività a tutela dei mercati finanziari, operando nei seguenti settori di servizio: riciclaggio, i movimenti transfrontalieri di capitali, l'intermediazione finanziaria, l'usura, la disciplina dei mezzi di pagamento, il finanziamento al terrorismo, la tutela del risparmio, gli illeciti previsti dal testo unico delle leggi bancarie, da quello della finanza e dalla normativa che regola l'esercizio dell'attività di assicurazione, il gioco. Ai predetti fini effettua attività di analisi, rapportandosi con gli organismi di vigilanza di settore oltre a svolgere attività di servizio diretta e assicurare opportuno supporto specialistico ai reparti della G.d.F. L'art. 9 della LA (D.lgs. n. 231/2007) ha esteso il novero dei soggetti devoluti alla competenza ispettiva del Reparto, previa intesa con le Autorità di Vigilanza di settore includendo: gli istituti di moneta elettronica e relative succursali; i punti di contatto centrale come definiti dall'articolo 1, c. 2, lettera ii); le succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, c. 2, lettere a), b) e d) Codice delle Assicurazioni Private, operanti nei rami di attività di cui all'articolo 2, c. 1 D.Lgs. n. 209/2005. Il D.lgs. n. 125/19 consente ora alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di disporre direttamente del Nucleo. Attraverso la modifica operata dallo stesso D.lgs. n. 125/19 alla norma (art. 9 del D.lgs. n. 231 /07) **il prefato NSPV può inoltre svolgere ora attività di acquisizione documentale per finalità antiriciclaggio nei confronti di tutti i soggetti obbligati, quindi anche nei confronti di operatori bancari e finanziari in precedenza sottratti alla competenza del reparto**, perché vigilati da Bankital, peraltro potendo delegare alla bisogna altri reparti del Corpo della G.d.F. Gli stessi poteri di approfondimento possono essere utilizzati per evadere le richieste dei collaterali esteri aventi ad oggetto la stessa materia.

La V direttiva (U.E. n. 2018/843 del 30/mag./2018) prevede (**attuazione dal 10 gennaio 2020**), l'istituzione di archivi nazionali con informazioni sui conti bancari, analogamente a quanto accade con l'Anagrafe dei rapporti italiana, che tante immotivate critiche ha ricevute in ambito nazionale, risultando invece determinante per le indagini oltre ad aver percorso i tempi. L'ideale sarebbe poter affrontare la sfida dell'antiriciclaggio con un **Ufficio del Procuratore Europeo**, con ben individuate competenze sovranazionali e che possa esercitare propri poteri senza ricorrere ad istituti come l'assistenza giudiziaria. Una tale figura risulta prevista dall'art. 86 c. 1 del TFUE, limitata ai reati che attentano agli interessi finanziari dell'Unione: la frode, la corruzione e il riciclaggio, ma la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva tendente, ad ampliarne il novero, includendo la turbata regolarità delle gare d'appalto coinvolgenti fondi comunitari e al peculato. In ogni caso avrebbe una relazione con Eurojust (art. 86 TFUE, cit). Verrebbero così meglio affrontate le differenze linguistiche ma soprattutto derivanti da differenti sistemi di acquisizione e circolazione della prova, meccanismi di assistenza giudiziaria e mutuo riconoscimento, sui quali si fondano attualmente le indagini transnazionali. Nel nostro paese tali indagini sono fondamentalmente basate sul sistema di assistenza giudiziaria, risultando episodico il ricorso a strumenti legislativi (UE) basati sul principio del mutuo riconoscimento. Una novità può tuttavia essere rappresentata, a tale riguardo, dalla previsione di **Joint Investigation Team** o SIC (Squadre Investigative Comuni) introdotta con l'art. 729 quinquies cpp e che possono avere composizione multinazionale, non limitata al solo ambito Ue.



Destò scalpore il coinvolgimento di Gabriele d'Annunzio nelle indagini sul furto della Gioconda, avvenuto nel 1911, allorché fu sottratta al museo del Louvre dall'imbianchino Vincenzo Pietro Perugia, ritenuto l'esecutore materiale. Le indagini si concentrarono tuttavia dapprima sul furto classificabile d'autore, tanto che i primi sospettati furono: d'Annunzio, Picasso, e il giovane Apollinaire. Erano stati assidui frequentatori della sala ove era esposta la tela nei giorni precedenti il furto. Tale ipotizzato coinvolgimento parve subito anomalo, riguardando personaggi del mondo della cultura. Il *Vate* assunse tuttavia un ruolo nella mediazione per il recupero del quadro e in seguito ammise i suoi rapporti con il ladro, oltre al fatto di aver avuto l'opera tra le mani.

- 1) Louvre: il vuoto lasciato da *Monna Lisa*.
- 2) Una irriverente cartolina tedesca sull'episodio: *Mona Lisa lachend, Diebstahl 1911*. I rapporti tra *Francia e Germania* non erano al tempo dei migliori e si sospettò anche di quel governo.
- 3) Dopo il recupero del quadro avvenuto in Italia, *Giovanni Poggi*, direttore della *Galleria degli Uffizi*, cui il ladro avrebbe voluto venderlo, assunse la custodia temporanea del dipinto.

L'esito delle numerose segnalazioni di operazioni sospette (SSOOS) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, pervenute dai soggetti obbligati, risulta condizionato dalla selezione, operata secondo criteri decisi dall'UIF, sentito il CSF (Comitato di Sicurezza Finanziaria), in concreto operando (art. 40 del D.lgs. n. 231/2007 (mod. dal D.lgs. n. 90/2017, di seguito LA), non solo attraverso lo sviluppo e l'analisi finanziaria delle stesse, ma anche utilizzando informazioni fornite dalle strutture interessate. Con la V Direttiva n. 2018/843 (Ue) - D.lgs. n. 125 del 4 ott. 2019 - **nuovi fattori di rischio sono stati individuati (per l'adeguata verifica rafforzata della clientela), nelle operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi e prodotti del tabacco**. Alcune operazioni potrebbero risultare non segnalate, purtuttavia emergendo a seguito dell'attività di organi investigativi, dall'attività di autorità di vigilanza di settore, degli organismi di autoregolamentazione o delle FIU estere nell'ambito dello scambio di informazioni. Ovviamente la grande mole di dati disponibile deve essere processata anche utilizzando i data base degli enti e soggetti suddetti, garantendosi così anche un riscontro incrociato tra gli stessi.

Persone politicamente esposte o PEPs - Politically Exposed Person (art. 1. c. 2 LA D.lgs. n. 231/2007), secondo gli standard internazionali, vengono in considerazione per la necessità di analizzare l'origine dei fondi che utilizzano e così valutarne la coerenza delle operazioni poste in essere con il profilo economico/patrimoniale come cliente, al di fuori del proprio agire in veste di membro della pubblica amministrazione. Tali sono qualificate quelle fisiche, che occupino o abbiano cessato di rivestire da meno di un anno importanti cariche pubbliche elettive, ovvero siano state destinatarie di particolari responsabilità decisionali nella Pubblica Amministrazione, che abbiano avuto la gestione di ingenti risorse, o anche chi abbia fatto parte di organi dirigenti di organizzazioni internazionali etc. Vengono inoltre sostanzialmente equiparati a costoro, negli effetti, i genitori, il coniuge, alcune categorie di familiari e coloro con cui tali soggetti abbiano avuto stretti legami. La V direttiva (in via di recepimento) prescrive (art. 20 bis): "Ogni Stato membro pubblica e aggiorna un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini ... (le PPE). Gli Stati membri richiedono a ciascuna organizzazione internazionale accreditata nel loro territorio di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche presso tali organizzazioni internazionali ... Tali elenchi sono inviati alla Commissione e possono essere resi pubblici". Quindi anche il nostro paese (entro il 10.01.2020) avrebbe dovuto predisporre un elenco pubblico delle PEPs.

... dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari (mod D.lgs. n. 125/9); 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta; ... omissis ... (art. 1, c.2, D.lgs. n. 231/07)


Le cose potrebbero complicarsi qualora uno tra i circa 30.000 italiani omonimi fosse implicato in un'indagine, coincidendo tra loro anche il giorno e la città di nascita. Non è un'ipotesi teorica e in tale caso i sistemi di calcolo del codice fiscale risultano inefficaci a scongiurare la cosiddetta omocodia. Per tale motivo deve escludersi, da parte di qualsiasi soggetto coinvolto, ricavare il codice dalle generalità anagrafiche, viceversa utilizzando esclusivamente quello attribuito dall'A.F. che contempla una tale eventualità (correggendolo) foriera di errori utilizzando sistemi automatizzati di ricerca, anche per l'estero, riferibili al c. d. T.I.N. (tax identification number) di cui appunto il C.F. è la declinazione nazionale.

C.F. - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 - Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti - Articolo 6 - Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale ... omissis ... g-quinquies) atti o negozi delle società e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo. ... omissis.

P.I. - D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - Obbligo - Articolo 35 - I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio nazionale, o vi stabiliscono una stabile organizzazione devono richiedere l'attribuzione del numero di Partita IVA. Tale codice identificativo resta invariato fino alla cessazione dell'attività. Il contribuente intestatario della PI che disponga di un sito web, deve indicarla nella relativa home page, anche se l'utilizzazione avvenga a fini meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico. Le società italiane appartenenti a gruppi multinazionali, che non dispongano di uno specifico sito web direttamente connesso alle attività svolte nel territorio nazionale, non hanno tuttavia tale obbligo, ma a condizione che non siano titolari del dominio internet e che comunque non vedano loro riaddebitati eventuali costi intercompany da parte della consociata estera titolare del sito.



Vincenzo Perugia durante il processo, celebrato a Firenze il 5 giugno del 1914; malgrado dichiarasse di aver compiuto un atto di patriottismo venne condannato per il furto della Gioconda.



1) La scheda dattiloscopica di Vincenzo Perugia (alias Leonardi Vincenzo), nome corretto dell'imbianchino autore materiale del furto della Monna Lisa. Alla polizia italiana dichiarò: <<Sono stato io a liberare la Gioconda dalla prigionia del Louvre, l'agosto di due anni fa. Ho agito da solo, per patriottismo. Il quadro l'ho sempre conservato io. Non ne ho informato nessuno prima d'oggi.>> La polizia francese lo segnalava erroneamente come Vincenzo Perruggia, o Vincenzo Perruggia. Era schedato e l'impronta del pollice sinistro trovata sulla cornice avrebbe potuto tradirlo, visto che risultava aver lavorato al Louvre, ma il fascicolo risultava intestato a "Perruggia" raddoppiando le consonanti, come spesso oltralpe per i nomi italiani, e indicando come luogo di nascita Dourenza in provincia di Coni, mentre era di *Dumenza*, in provincia di *Como*. Un banale errore di trascrizione rese quindi inutile una tecnologia, quella delle impronte, modernissima e che avrebbe potuto da sola risultare risolutiva.

A causa della perdurante crisi con la *Germania* si sospettò, durante le indagini, anche un'azione provocatoria degli agenti di *Guglielmo II*. Le indagini furono condotte dal celebre Bertillon, cui i francesi attribuiscono la creazione della polizia scientifica, negando quella paternità al professor *Salvatore Ottolenghi* (Asti 1861-Roma 1934), medico legale, già assistente del criminologo *Cesare Lombroso*.

2) Il conservatore del Louvre, tale Leprieur, rivolse correttamente la propria attenzione alle abitazioni di tutti gli operai che avevano prestato la propria opera nel museo. Mancò tuttavia di poco il risultato, perché il quadro era celato nel doppio fondo non individuato di una valigia custodita da Perugia nella sua stanza in rue de l'Hopital. Si giunse a promettere un premio ad occultisti, sonnambuli, chiromanti, che attraverso mezzi non convenzionali e paranormali permettessero di ritrovare la Gioconda.

3) Furono sospettati lo stesso d'Annunzio e Picasso, ma infine venne tratto in arresto un giovane letterato, tale *Kostrowitzky*, meglio noto come *Guillaume Apollinaire*, poi scagionato. Riguardo al ritrovamento emerge la circostanza che il dipinto venisse offerto dal ladro al gallerista *Alfredo Geri*, già amministratore di Eleonora Duse, il cui collegamento col Vate già sospettato, a ben pensarci, appare sin troppo ovvio essendone stata la musa ispiratrice e la compagna ai tempi della *Capponcina*.



Alphonse Bertillon (1853 – 1914) è stato il fondatore (1870) del primo laboratorio di polizia scientifica, istituendo l'antropometria giudiziaria o "sistema Bertillon", di riconoscimento biometrico, presto adottato in Europa e negli Stati Uniti: *Portraits de Bertillon, de profil et de face, à la manière des photographies d'identification judiciaire, 1900*. Ispirò il medico italiano **Salvatore Ottolenghi** (1861 – 1934) che nel suo **Trattato di Polizia Scientifica** scriverà: ... "Analogamente a quanto si fa nel ritratto parlato del Bertillon, nei quali si descrivono i caratteri dei connotati e contrassegni personali, in ogni sopra luogo dovranno segnalarsi i caratteri delle parti che lo compongono e del contenuto, che equivalgono ai connotati, e i caratteri delle particolarità che gli ambienti e il contenuto presentano che equivalgono ai contrassegni personali."

***Colonnello Guardia di Finanza**